

13. (Albo dei consulenti tecnici)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari 13. (Albo dei consulenti tecnici)

Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici)

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
 2. L'albo è diviso in categorie.
 3. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.
-

Documenti collegati:

[prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - nomina – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011](#)

Iscrizione all'albo dei consulenti - Mancanza o invalidità - Nullità della nomina - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011 La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello